

Proposta di modifiche allo statuto e al regolamento di iscrizione e dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, in allineamento alle richieste del MIMIT (ex Art. 2 legge 4/2013)

INTRODUZIONE

La legge 4/2013 ha creato il secondo pilastro professionale nel sistema economico nazionale, disegnando un nuovo sistema duale delle professioni: da una parte le professioni "regolamentate" dall'altra le "non regolamentate". La norma (art.2, comma 7) prevede che sia pubblicato sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall' articolo 2 e dagli articoli 4 e 5.

La stessa legge 4/2013 attribuisce alle associazioni un ruolo nuovo e molto importante, ovvero quello della rappresentanza che ha, inevitabilmente, implicato una revisione della loro funzione sia nei confronti dell'associato che del segmento professionale rappresentato: rappresentanza e tutela del professionista e allo stesso tempo tutela del cliente e del mercato in cui si opera.

Con la legge 4/2013 l'associazione non è solo garanzia della formazione, dell'aggiornamento e della professionalità dei propri associati, ma diventa ente di rappresentanza di un centro di interessi. L'associazione comincia a guardare fuori da sé stessa e comincia a interloquire con i decisori politici ed istituzionali. Attività che ogni Associazione Professionale deve valutare su svariati piani: sostenibilità dell'azione, efficacia, programma politico, obiettivi. È attraverso il coinvolgimento e l'interazione con i propri membri che le associazioni possono conoscere le esigenze e le problematiche del comparto professionale e agire di conseguenza per rappresentarle al meglio.

La legge all'art.2 riconosce alle associazioni, nate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, il ruolo di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche degli iscritti e agevola la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza. Le associazioni in possesso dei requisiti di legge possono richiedere l'iscrizione nell'elenco del MIMIT. Tale Iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e di garanzia per l'utenza rispetto alla verifica da parte di un ente pubblico del possesso da parte dell'associazione di tutti i requisiti previsti dalla norma. **L'inserimento nell'elenco assegna all'associazione un bollino di qualità rendendola garante della qualità del professionista iscritto e della virtuosità dell'associazione stessa.** L'associazione che intraprende il percorso per l'iscrizione si sottopone ad una verifica rigorosa da parte del MIMIT rispetto alla sussistenza dei requisiti previsti e, una volta iscritta, anche alla vigilanza da parte del Ministero circa la permanenza dei requisiti medesimi.

Solo le associazioni iscritte nell'elenco, e quindi preventivamente verificate dal MIMIT, possono rilasciare ai propri associati l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013.

Nel mese di luglio dello scorso anno, abbiamo inviato al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la richiesta di aggiornamento dati della scheda relativa ad Anai quale associazione iscritta nell'elenco delle associazioni che possono rilasciare l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della legge 4/2013.

La documentazione è stata inviata alla divisione V (Servizi assicurativi. Servizi e professioni, anche non organizzati in ordini o collegi. Riconoscimento titoli professionali) del Dipartimento Mercato e tutela, Direzione generale consumatori e mercato a cui concerne l'esercizio di vigilanza attribuito al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 4/2013, sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella citata legge.

Nell'ambito quindi della vigilanza messa in atto dal MIMIT su tutte le associazioni iscritte nell'elenco, sono state sollevate alcune precisazioni e osservazioni che devono essere recepite a livello di testi normativi.

Dalla verifica da parte del Ministero è stato rilevato che:

- Pur essendo implicitamente desumibile l'assenza di vincolo di rappresentanza esclusiva, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 4/2013, si suggerisce di introdurre tale specificazione sia nei documenti associativi che sul sito web.
- In relazione all'obbligo di aggiornamento professionale, né nei documenti associativi, né sul sito web sono indicate in modo preciso le modalità messe concretamente in atto per la programmazione e lo svolgimento della formazione permanente degli iscritti, né gli strumenti predisposti per l'accertamento dell'effettivo assolvimento di tale obbligo.
- L'attestazione rilasciata ai sensi dell'attuale regolamento articolata su tre livelli può essere interpretata come una certificazione di qualità che può essere rilasciata solo da ente terzo accreditato.

Pertanto in ottemperanza a quanto richiesto e al fine di concludere l'istruttoria in atto e di evitare ogni ambiguità rispetto al valore dell'attestazione di qualità, **si propongono le seguenti modifiche statutarie concordate con il Comitato Tecnico Scientifico, ricordando allo stesso tempo che l'attestazione 4/2013 è un importante strumento per il professionista di riconoscibilità nel mondo del lavoro e a tutela del consumatore.**

Proposta di modifiche allo statuto e al regolamento di iscrizione e dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, in allineamento alle richieste del MIMIT (ex Art. 2 legge 4/2013)

Statuto

Art. 1 Statuto	Proposta di modifica
<p>Art. 1 - Costituzione</p> <p>1. L'Associazione Nazionale Archivistica Italiana-ANAI (d'ora in avanti Associazione), costituita nel 1949, riunisce persone che svolgono professionalmente attività archivistiche (come specificato all'art. 5) e ad essa possono aderire persone, istituzioni, enti, aziende che siano interessate a quanto concerne gli archivi e alle iniziative che riguardano il mondo degli archivi. L'Associazione non ha fini di lucro e ha sede legale in Roma. L'Associazione aderisce al Consiglio Internazionale degli Archivi (ICA – International Council on Archives) e può aderire ad associazioni e organizzazioni di rappresentanza in ambito sia nazionale sia internazionale.</p>	<p>Art. 1 - Costituzione</p> <p>1. L'Associazione Nazionale Archivistica Italiana-ANAI (d'ora in avanti Associazione), costituita nel 1949, riunisce persone che svolgono professionalmente attività archivistiche (come specificato all'art. 5) e ad essa possono aderire persone, istituzioni, enti, aziende che siano interessate a quanto concerne gli archivi e alle iniziative che riguardano il mondo degli archivi. L'Associazione non ha fini di lucro e ha sede legale in Roma. L'Associazione aderisce al Consiglio Internazionale degli Archivi (ICA – International Council on Archives) e può aderire ad associazioni e organizzazioni di rappresentanza in ambito sia nazionale sia internazionale. Ai sensi della normativa vigente in materia di professioni non organizzate, l'associazione non ha vincolo di rappresentanza esclusiva.</p>

Art. 7 Statuto	Proposta di modifica
<p>1. Possono far parte dell'Associazione come Socie o Soci ordinari coloro che dimostrino di possedere i requisiti formativi e le esperienze professionali tipiche del lavoro archivistico che possono trovare concreta espressione in una o più delle situazioni di seguito descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. archiviste e archivisti di Stato e personale addetto a svolgere funzioni di orientamento e assistenza scientifica alla fruizione negli istituti dell'Amministrazione archivistica nazionale; b. archiviste e archivisti che operino in qualità di responsabili o addetti in archivi generali o servizi archivistici delle pubbliche amministrazioni, di enti e imprese private 	<p>1. Possono far parte dell'Associazione come Socie o Soci ordinari coloro che dimostrino di possedere titoli di studio, requisiti formativi ed esperienze professionali tipiche del lavoro archivistico che possono trovare concreta espressione in una o più delle situazioni di seguito descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. archiviste e archivisti di Stato e personale addetto a svolgere funzioni di orientamento e assistenza scientifica alla fruizione negli istituti dell'Amministrazione archivistica nazionale; b. archiviste e archivisti che operino in qualità di responsabili o addetti in archivi generali o servizi archivistici delle pubbliche amministrazioni, di enti e imprese private ovvero in archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e privati;

<p>ovvero in archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e privati;</p> <p>c. archiviste e archivisti che svolgano in regime di libera professione attività tra quelle descritte dall'art. 5 del presente statuto, nella Norma UNI sulla professione archivistica o da altra normativa tecnica in vigore in materia di archivi.</p> <p>Per questi casi, i requisiti formativi richiesti consistono nel possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o di altri specifici titoli di studio di livello universitario conseguiti dopo un corso di durata almeno biennale o di avere acquisito un'adeguata ed equivalente formazione in materie archivistiche, valutabile secondo i criteri indicati dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni.</p>	<p>c. archiviste e archivisti che svolgano in regime di libera professione attività tra quelle descritte dall'art. 5 del presente statuto, nella Norma UNI sulla professione archivistica o da altra normativa tecnica in vigore in materia di archivi.</p> <p>I titoli di studio sono dettagliati nell'art. 3 e nell'allegato A del regolamento di iscrizione e attestazione (Formazione curricolare). È richiesta inoltre un'adeguata formazione permanente di almeno 10 ore annue, descritta nell'allegato A del regolamento di iscrizione e attestazione. Le esperienze professionali possono trovare concreta espressione in una o più delle attività descritte nell'allegato B GRIGLIA DI VALUTAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali</p>
--	--

Regolamento

Art. 8 Regolamento	Proposta di modifica
<p>Comma 3</p> <p>c. attività professionali archivistiche di cui all'art. 5 dello Statuto e alla Norma UNI vigente per la figura dell'archivista, mediante una valutazione complessiva, articolata su tre livelli di qualità professionale (1° livello - Base; 2° livello - Avanzato; 3° livello - Esperto), alla quale concorrono, secondo rispettivi criteri percentuali, le valutazioni specificate e quantificate dagli Allegati (Tabella A - Griglia valutazione formazione; Tabella B - Griglia valutazione attività professionali) al presente regolamento. Per la definizione dei parametri di attribuzione dei tre livelli di attestazione si rinvia all'Introduzione all'utilizzo delle Griglie di valutazione, dove si forniscono anche le indicazioni sulle modalità di compilazione della documentazione da fornire con la richiesta di valutazione del proprio percorso formativo e professionale.</p>	<p>Comma 3</p> <p>c. attività professionali archivistiche di cui all'art. 5 dello Statuto e alla Norma UNI vigente per la figura dell'archivista, mediante una valutazione complessiva, articolata su tre livelli di qualità professionale (1° livello - Base; 2° livello - Avanzato; 3° livello - Esperto), alla quale concorrono, secondo rispettivi criteri percentuali, le valutazioni specificate e quantificate dagli Allegati (Tabella A - Griglia valutazione formazione; Tabella B - Griglia valutazione attività professionali) al presente regolamento. Per la definizione dei parametri di attribuzione dei tre livelli di attestazione si rinvia all'Introduzione all'utilizzo delle Griglie di valutazione, dove si forniscono anche le indicazioni sulle modalità di compilazione della documentazione da fornire con la richiesta di valutazione del proprio percorso formativo e professionale.</p>

<p>Comma 4</p> <p>4. La qualificazione delle attività professionali e formative di cui al comma precedente ai fini dell'attribuzione del livello di attestazione è valutata dal Comitato tecnico scientifico secondo i criteri di cui agli allegati (Tabella A - Griglia valutazione formazione; Tabella B - Griglia valutazione attività professionali).</p>	<p>Comma 4</p> <p>4. La qualificazione delle attività professionali e formative di cui al comma precedente ai fini dell'attribuzione del livello di attestazione è valutata dal Comitato tecnico scientifico secondo i criteri di cui agli allegati (Tabella A - Griglia valutazione formazione; Tabella B - Griglia valutazione attività professionali).</p>
---	--

Allegato A GRIGLIA DI VALUTAZIONE REQUISITI FORMATIVI

<p>Formazione</p>	<p>Formazione</p>
<p>Il CTS dovrà valutare le attività formative che saranno documentate nella richiesta di attestazione e che permetteranno di costruire nel tempo una banca dati della formazione permanente con possibilità di assegnare un valore in termini di crediti formativi per ogni esperienza documentata</p>	<p>Rientrano nelle attività di formazione permanente, oltre ai corsi, anche le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) docenza in corsi universitari o in corsi ANAI e di altre agenzie formative riconosciute b) relazioni a convegni di rilevanza nazionale o internazionale c) partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati all'emanazione di linee guida <p>Il CTS dovrà valutare le attività formative che saranno documentate nella richiesta di attestazione secondo i parametri seguenti, e che permetteranno di costruire nel tempo una banca dati della formazione permanente con possibilità di assegnare un valore in termini di crediti formativi per ogni esperienza documentata</p>